

PAIX LITURGIQUE

Istruzione Universae Ecclesiae

I. Introduzione

1. La Lettera Apostolica, *Summorum Pontificum Motu Proprio* data, del Sommo Pontefice Benedetto XVI del 7 luglio 2007, entrata in vigore il 14 settembre 2007, ha reso più accessibile alla Chiesa universale la ricchezza della Liturgia Romana.
 2. Con tale *Motu Proprio* il Sommo Pontefice Benedetto XVI ha promulgato una legge universale per la Chiesa con l'intento di dare una nuova normativa all'uso della Liturgia Romana in vigore nel 1962.
 3. Il Santo Padre, dopo aver richiamato la sollecitudine dei Sommi Pontefici nella cura per la Sacra Liturgia e nella ricognizione dei libri liturgici, riafferma il principio tradizionale, riconosciuto da tempo immemorabile e necessario da mantenere per l'avvenire, secondo il quale "ogni Chiesa particolare deve concordare con la Chiesa universale, non solo quanto alla dottrina della fede e ai segni sacramentali, ma anche quanto agli usi universalmente accettati dalla ininterrotta tradizione apostolica, che devono essere osservati non solo per evitare errori, ma anche per trasmettere l'integrità della fede, perché la legge della preghiera della Chiesa corrisponde alla sua legge di fede" [1].
 4. Il Sommo Pontefice ricorda inoltre i Pontefici Romani che, in modo particolare, si sono impegnati in questo compito, specificamente San Gregorio Magno e San Pio V. Il Papa sottolinea altresì che, tra i sacri libri liturgici, particolare risalto nella storia ha avuto il *Missale Romanum*, che ha ricevuto nuovi aggiornamenti lungo il corso dei tempi fino al Beato Papa Giovanni XXIII. Successivamente, in seguito alla riforma liturgica posteriore al Concilio Vaticano II, Papa Paolo VI nel 1970 approvò per la Chiesa di rito latino un nuovo Messale, poi tradotto in diverse lingue. Papa Giovanni Paolo II nell'anno 2000 ne promulgò una terza edizione.
 5. Diversi fedeli, formati allo spirito delle forme liturgiche precedenti al Concilio Vaticano II, hanno espresso il vivo desiderio di conservare la tradizione antica. Per questo motivo, Papa Giovanni Paolo II con lo speciale *Indulto Quattuor abhinc annos*, emanato nel 1984 dalla Sacra Congregazione per il Culto Divino, concesse a determinate condizioni la facoltà di riprendere l'uso del Messale Romano promulgato dal Beato Papa Giovanni XXIII. Inoltre, Papa Giovanni Paolo II, con il *Motu Proprio Ecclesia Dei* del 1988, esortò i Vescovi perché fossero generosi nel concedere tale facoltà in favore di tutti i fedeli che lo richiedevano. Nella medesima linea si pone Papa Benedetto XVI con il *Motu Proprio Summorum Pontificum*, nel quale vengono indicati alcuni criteri essenziali per l'Usus Antiquior del Rito Romano, che qui è opportuno ricordare.
 6. I testi del Messale Romano di Papa Paolo VI e di quello risalente all'ultima edizione di Papa Giovanni XXIII, sono due forme della Liturgia Romana, definite rispettivamente ordinaria e straordinaria: si tratta di due usi dell'unico Rito Romano, che si pongono l'uno accanto all'altro. L'una e l'altra forma sono espressione della stessa *lex orandi* della Chiesa. Per il suo uso venerabile e antico, la forma straordinaria deve essere conservata con il debito onore.
 7. Il *Motu Proprio Summorum Pontificum* è accompagnato da una Lettera del Santo Padre ai Vescovi, con la stessa data del *Motu Proprio* (7 luglio 2007). Con essa vengono offerte ulteriori delucidazioni sull'opportunità e sulla necessità del *Motu Proprio* stesso; si trattava, cioè, di colmare una lacuna, dando una nuova normativa all'uso della Liturgia Romana in vigore nel 1962. Tale normativa si imponeva particolarmente per il fatto che, al momento dell'introduzione del nuovo Messale, non era sembrato necessario emanare disposizioni che regolassero l'uso della Liturgia vigente nel 1962. In ragione dell'aumento di quanti richiedono di poter usare la forma straordinaria, si è reso necessario dare alcune norme in materia.
- Tra l'altro Papa Benedetto XVI afferma: "Non c'è nessuna contraddizione tra l'una e l'altra edizione del Messale Romano. Nella storia della liturgia c'è crescita e progresso, ma nessuna rottura. Ciò che per le generazioni anteriori era sacro, anche per noi resta sacro e grande, e non può essere improvvisamente del tutto proibito o, addirittura, giudicato dannoso" [2].
8. Il *Motu Proprio Summorum Pontificum* costituisce una rilevante espressione del Magistero del Romano Pontefice e del munus a Lui proprio di regolare e ordinare la Sacra Liturgia della Chiesa [3] e manifesta la Sua sollecitudine di Vicario di Cristo e Pastore della Chiesa Universale [4].

Esso si propone l'obiettivo di:

- a) offrire a tutti i fedeli la Liturgia Romana nell'Usus Antiquior, considerata tesoro prezioso da conservare;
- b) garantire e assicurare realmente a quanti lo domandano, l'uso della forma straordinaria, nel presupposto che l'uso della Liturgia Romana in vigore nel 1962 sia una facoltà elargita per il bene dei fedeli e pertanto vada interpretata in un senso favorevole ai fedeli che ne sono i principali destinatari;
- c) favorire la riconciliazione in seno alla Chiesa.

II. Compiti della Pontificia Commissione Ecclesia Dei

9. Il Sommo Pontefice ha conferito alla Pontificia Commissione Ecclesia Dei potestà ordinaria vicaria per la materia di sua competenza, in modo particolare vigilando sull'osservanza e sull'applicazione delle disposizioni del Motu Proprio Summorum Pontificum (cf. art. 12).

10. § 1. La Pontificia Commissione esercita tale potestà, oltre che attraverso le facoltà precedentemente concesse dal Papa Giovanni Paolo II e confermate da Papa Benedetto XVI (cf. Motu Proprio Summorum Pontificum, artt. 11-12), anche attraverso il potere di decidere dei ricorsi ad essa legittimamente inoltrati, quale Superiore gerarchico, avverso un eventuale provvedimento amministrativo singolare dell'Ordinario che sembri contrario al Motu Proprio.

§ 2. I decreti con i quali la Pontificia Commissione decide i ricorsi, potranno essere impugnati ad normam iuris presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.

11. Spetta alla Pontificia Commissione Ecclesia Dei, previa approvazione da parte della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, il compito di curare l'eventuale edizione dei testi liturgici relativi alla forma straordinaria del Rito Romano.

III. Norme specifiche

12. Questa Pontificia Commissione, in forza dell'autorità che le è stata attribuita e delle facoltà di cui gode, a seguito dell'indagine compiuta presso i Vescovi di tutto il mondo, con l'animo di garantire la corretta interpretazione e la retta applicazione del Motu Proprio Summorum Pontificum, emana la seguente Istruzione, a norma del can. 34 del Codice di Diritto Canonico.

La competenza dei Vescovi diocesani

13. I Vescovi diocesani, secondo il Codice di Diritto Canonico, devono vigilare in materia liturgica per garantire il bene comune e perché tutto si svolga degnamente, in pace e serenità nella loro Diocesi [5], sempre in accordo con la mens del Romano Pontefice chiaramente espressa dal Motu Proprio Summorum Pontificum [6]. In caso di controversia o di dubbio fondato circa la celebrazione nella forma straordinaria, giudicherà la Pontificia Commissione Ecclesia Dei.

14. È compito del Vescovo diocesano adottare le misure necessarie per garantire il rispetto della forma straordinaria del Rito Romano, a norma del Motu Proprio Summorum Pontificum.

Il coetus fidelium (cf. Motu Proprio Summorum Pontificum, art. 5 § 1)

15. Un coetus fidelium potrà dirsi stabiliter existens ai sensi dell'art. 5 § 1 del Motu Proprio Summorum Pontificum, quando è costituito da alcune persone di una determinata parrocchia che, anche dopo la pubblicazione del Motu Proprio, si siano unite in ragione della loro venerazione per la Liturgia nell'Usus Antiquior, le quali chiedono che questa sia celebrata nella chiesa parrocchiale o in un oratorio o cappella; tale coetus può essere anche costituito da persone che provengano d